

24/09/2021

OGGETTO: DECRETO LEGGE N°127 DEL 21 SETTEMBRE 2021 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

A partire dal 15 ottobre 2021 vige l'**obbligo** per tutti i lavoratori del settore pubblico e del settore privato del **possesso e dell'esibizione**, su richiesta, della Certificazione verde Covid-19 **per l'accesso ai luoghi di lavoro** in cui si svolge l'attività lavorativa al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. L'obbligo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.

Per il settore pubblico, l'obbligo riguarda il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre, l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni. Per il settore privato l'obbligo riguarda anche tutti i lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter etc..).

L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

I **datori di lavoro** dovranno effettuare la **verifica** anche per propri lavoratori che prestano l'attività lavorativa presso sedi esterne o terze (N.B.: la verifica del possesso del Green Pass da parte di tali lavoratori sarà doppio: da parte del datore di lavoro e all'accesso ai luoghi di lavoro terzi ove sarà svolta l'attività lavorativa).

Obblighi per il datore di lavoro:

- **Definire le modalità operative delle verifiche in base alla propria organizzazione**, con procedura scritta (da affiancare al protocollo anti-contagio già presente in azienda) che indichi ad esempio il **punto di verifica, il personale incaricato, i turni, i luoghi di accesso, i luoghi ove si presta l'attività lavorativa, la gestione delle esenzioni, etc...**
- **Assicurare** il rispetto delle prescrizioni con cartelli informativi e sorveglianza;
- **Incaricare** per iscritto i soggetti che dovranno provvedere alle verifiche e alla contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi.

I **controlli** saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, **al momento dell'accesso** ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione, **tramite l'App VerificaC19** sviluppata dal Ministero della Salute, che legge il QR Code del certificato digitale o cartaceo.

Il Decreto prevede che il personale che comunica di non essere in possesso del Green Pass o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, **NON PUO' ESSERE AMMESSO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA**. E' da considerarsi **assente ingiustificato**, senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Gli atti di eventuali violazioni degli obblighi in capo al datore di lavoro o dell'obbligo del divieto di accesso al luogo di lavoro senza il possesso del Certificato Verde Covid-19 da parte dei lavoratori vanno trasmessi, da parte dei soggetti incaricati all'accertamento della contestazione, al **Prefetto** territorialmente competente per l'irrogazione delle sanzioni (**per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro mentre per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro**), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Rimaniamo in attesa di eventuali FAQ o linee guida da parte delle Autorità competenti per maggiori dettagli riguardanti in particolare le **modalità operative di controllo** del possesso di Green Pass dei lavoratori. Al momento queste sono le indicazioni che Vi possiamo fornire. Stanno circolando varie ipotesi su come attuare alcuni aspetti operativi (esempio: registrazione degli avvenuti controlli, modalità e periodicità del controllo, etc). Sarà nostra cura integrare la presente comunicazione appena ci saranno sviluppi o chiarimenti ufficiali.

Si ricorda che per l'ottenimento della Certificazione Verde Covid-19 di cui al D.L. n°52 del 22 aprile 2021 è necessario che la persona:

- Sia stata vaccinata per il Covid-19 (è possibile ottenerlo subito dopo la somministrazione della prima dose).
- Abbia effettuato un test, risultato negativo, al Covid-19 entro 48 ore (per i test antigenici rapidi). I test molecolari hanno validità di 72 ore.
- Sia guarito dal Covid-19 da massimo sei mesi.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

MAINTECH SRL